

ATTO DI IMPEGNO

Il sottoscritto / La sottoscritta

cognome nome nato a il codice fiscale

nella sua qualità di

- legale rappresentante
 delegato del legale rappresentante

del Soggetto proponente di seguito indicato

(indicare la corretta denominazione)

dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e vincoli a carico del Soggetto attuatore dell'intervento disciplinati dai Criteri e, qualora sia beneficiario del contributo, si impegna a sottoscrivere specifico atto di incarico di durata ventennale avente i seguenti contenuti:

a) vincoli di destinazione

a.1) Per gli interventi di cui alla lettera a) e c) dell'articolo 5 dei Criteri, costituzione di un "vincolo di mantenimento della destinazione d'uso" per un periodo pari a venti (20) anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione finanziaria, mediante trascrizione nel Libro Fondiario del comune di riferimento del vincolo di destinazione a residenze universitaria dell'immobile oggetto del contributo, ai fini dell'opponibilità a terzi.

L'annotazione del vincolo è effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente e a spese del soggetto attuatore. Sono a carico del Soggetto attuatore anche gli eventuali costi di rinnovo della stessa.

a.2) Per lo stesso periodo di venti (20) anni, divieto di alienazione dell'immobile.

a.3) Fatto salvo quanto disposto dalla successiva lett. a.4), qualora il Soggetto attuatore modifichi anticipatamente la destinazione dell'immobile o lo alieni a titolo oneroso o gratuito, la struttura competente procede con la revoca totale del contributo e il recupero di quanto erogato, applicando quanto previsto dall'art. 19, comma 1 dei Criteri.

a.4) Nel caso in cui la modifica della destinazione d'uso o l'alienazione sia stata preventivamente autorizzata dalla Provincia stessa, il Soggetto attuatore è tenuto a restituire parte del contributo, in misura proporzionale al periodo mancante al compimento dei venti anni, maggiorato degli interessi legali semplici calcolati al tasso legale con decorrenza dalla data di addebito del pagamento da parte della Provincia sino alla data dell'effettivo versamento, fatta salva comunque la verifica di eventuali sovracompenzazioni.

a.5) I beni mobili (arredamenti) oggetto del contributo provinciale rimangono vincolati alla loro destinazione d'uso per un periodo di dieci (10) anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione finanziaria.



a.6) Nel caso di dismissioni anticipate per usura degli stessi dovrà essere data comunicazione alla Struttura provinciale competente. I danneggiamenti comunque arrecati all'arredamento devono sempre intendersi a carico del Soggetto attuatore.

a.7) Qualora il Soggetto attuatore modifichi anticipatamente la destinazione dei beni mobili oggetto del contributo o li alieni a titolo oneroso o gratuito per qualsiasi ragione diversa dall'usura, la struttura competente procede con la revoca del contributo e il recupero di quanto erogato, applicando quanto previsto dall'art. 19, comma 1 dei Criteri.

b) vincoli rispetto ai soggetti destinatari

b.1 tariffe

A. fino al dodicesimo anno dalla data di realizzazione dei posti alloggio

1. nel caso in cui il Soggetto attuatore sia beneficiario del contributo di cui al D.M. 481/2024, deve applicare le tariffe previste dall'art.8 del medesimo decreto D.M. 481/2024 (le percentuali di posti letto da riservare agli studenti del DSU, le tariffe da applicare, i rapporti con Opera universitaria, ecc.);

2. nel caso in cui il Soggetto attuatore non sia beneficiario del contributo di cui al D.M. 481/2024, deve applicare le seguenti tariffe:

a) almeno il 30% (trenta per cento) dei posti letto deve essere destinato a studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatoria da Opera universitaria, con la quale dovrà essere sottoscritta apposita convenzione.

Nel caso in cui la convenzione non sia perfezionata per ragioni non imputabili al Soggetto attuatore, lo stesso dovrà assegnare direttamente il 30% dei posti letto previo espletamento di idonea procedura basata su requisiti di merito e di reddito prendendo a riferimento i limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'accesso ai benefici relativi al diritto allo studio determinati annualmente con decreto del competente direttore generale ai sensi del D.M. 1320/2021.¹ La metodologia per la definizione della graduatoria, i criteri di merito e le tariffe a carico degli studenti per la fruizione dell'alloggio sono le stesse applicate da Opera universitaria per gli studenti beneficiari di borsa del diritto allo studio.

b) almeno il 30% (trenta per cento) dei posti letto devono essere locati a studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito utilizzati da Opera universitaria per gli studenti beneficiari di borsa di studio dando priorità agli studenti con condizione di ISEE ed ISPE più basso e applicando una tariffa per posto alloggio ridotta di almeno il 15% rispetto alla tariffa media di mercato da determinarsi come specificato al successivo comma 8.

B. dal tredicesimo anno al ventesimo anno

a) almeno il 60% (sessanta per cento) dei posti letto relativi alla residenza universitaria deve essere locato a studenti fuori sede in possesso dei requisiti di merito utilizzati da Opera universitaria per gli studenti beneficiari di borsa di studio dando priorità agli studenti con condizione di ISEE ed ISPE più basso e applicando una tariffa per posto alloggio ridotta di almeno il 15% rispetto alla tariffa media di mercato da determinarsi come specificato al successivo comma 8.

3. Il Soggetto attuatore deve garantire che agli studenti universitari sia destinata la prevalenza delle giornate di presenza su base annua.

¹ I limiti ISEE/ISPE per l'anno accademico 2025/2026 sono stati determinati con D.M. n. 180 del 28 febbraio 2025



4. Ferma restando la prevalenza di cui al comma 3, è consentito l'utilizzo dei posti alloggio per dottorandi, borsisti, assegnisti, docenti e altri esperti coinvolti nell'attività didattica e di ricerca, anche prevedendo la possibilità di tariffe differenziate.
5. Il Soggetto attuatore deve garantire, altresì, la continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.
6. Per un utilizzo più efficiente delle strutture residenziali universitarie, in particolare nei periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, è data facoltà al soggetto attuatore di destinare ad ulteriori finalità, anche a titolo oneroso, i posti alloggio o parti della struttura eventualmente non utilizzata fermo restando la necessaria continuità annuale di cui al comma 5 e la prevalenza di cui al comma 3.
7. E' consentito altresì l'utilizzazione degli spazi realizzati per servizi di supporto all'attività didattica e di ricerca e per attività culturali e ricreative anche da parte di studenti universitari non residenti nella struttura
8. Per l'individuazione della tariffa media di mercato, su cui applicare la riduzione almeno del 15%, si dovrà fare riferimento a quanto risultante dal servizio telematico messo a disposizione dal MUR sulla base di quanto previsto dall'allegato E del Decreto Ministeriale 26 febbraio 2024, n. 481: alla domanda di contributo dovrà essere allegato l'esito della consultazione del suddetto servizio telematico. La tariffa media di mercato di riferimento nel periodo di durata dell'incarico potrà essere aggiornata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
9. Qualora la struttura competente riscontri il mancato rispetto dei suddetti vincoli, procederà con la revoca del contributo e il recupero di quanto erogato, applicando quanto previsto dall'art. 19, comma 1 dei Criteri.

c) verifica dell'assenza di sovra compensazione

c.1) Il Soggetto attuatore accetta le seguenti condizioni relative alla metodologia di valutazione delle sovra compensazione per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'agevolazione finanziaria:

- a. l'ammontare economico del finanziamento dovrà essere soggetto a verifica di compensazione in conformità con la Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE e secondo le modalità stabilite dall'Allegato 3 dei Criteri.
- b. Il Soggetto attuatore, con il PEF-SIEG allegato alla richiesta di contributo, dimostrerà, ex ante, che la differenza tra le entrate e le spese, comprensive delle spese per gli interventi sugli immobili da destinare a residenza universitaria, durante il periodo di incarico di gestione del servizio sarà inferiore o uguale al margine utile ragionevole (in fase di prima applicazione il margine utile ragionevole è fissato al 3% maggiorato dal tasso di inflazione medio annuo, quantificato nel 2%, qualora non diversamente stabilito da successivi atti provinciali, con riferimento all'andamento del settore immobiliare).
- c. Un successivo controllo della eventuale sovracompensazione sarà effettuato al termine della fase di realizzazione dell'intervento e, in fase di gestione, con cadenza triennale, secondo le modalità previste dall'Allegato 3 dei Criteri.
- d. Ad ogni aggiornamento del PEF-SIEG saranno inseriti i dati a consuntivo rispetto al periodo trascorso fino alla data dell'aggiornamento e saranno inseriti i dati a preventivo per il periodo residuo fino al termine dell'incarico.

c.2) Se il Soggetto attuatore rileva delle variazioni rispetto al PEF-SIEG ex ante ovvero intervengano variazioni rispetto al controllo di sovracompensazione, effettuato al termine della fase edificatoria, ha l'obbligo di comunicare immediatamente alla Struttura provinciale competente tali variazioni, la quale provvederà a controllare l'eventuale sovracompensazione.

c.3) Qualora il Soggetto attuatore svolga sia attività che rientrano nell'ambito del servizio d'interesse economico generale che attività che ne esulano, dalla contabilità interna devono risultare distintamente i costi



e i ricavi derivanti dal servizio d'interesse economico generale (SIEG) e quelli degli altri servizi, nonché i parametri di imputazione dei costi e delle entrate.

c.4) Qualora in fase di verifica ex-post si rilevi la presenza di sovracompensazione, il Soggetto attuatore sarà tenuto a restituire all'Amministrazione provinciale la quota di agevolazione che eccede quanto necessario a coprire il costo netto derivante dall'obbligo di servizio pubblico, più il margine di utile ragionevole, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 6 ("Controllo della sovracompensazione"), al comma 2) della Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE.

d) altre disposizioni

d.1) Il Soggetto attuatore deve assicurare il mantenimento dell'immobile in buone condizioni generali provvedendo alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

d.2) Il Soggetto attuatore può avvalersi di un soggetto terzo per la gestione della residenza universitaria, previa comunicazione alla Struttura provinciale competente: gli obblighi del presente articolo si estendono anche al soggetto gestore il quale dovrà sottoscrivere l'atto di incarico e presentare congiuntamente al Soggetto attuatore il PEF-SIEG per la verifica della compensazione.

CONTROLLI

1. Tutta la documentazione prodotta per ottenere il contributo e per la relativa erogazione è soggetta a controllo, mirato o a campione, secondo la normativa vigente. A tal fine, il soggetto attuatore si impegna affinché la predetta documentazione sia conservata in originale per 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo, pena la revoca del contributo e il recupero delle somme erogate.

2. Il Soggetto attuatore si impegna a sottostare ai controlli che effettuerà la Provincia, anche per tramite di soggetti delegati, al fine di verificare l'assenza di sovra compensazioni e il rispetto dei vincoli di cui all'art. 4 e degli obblighi di cui all'art. 14. In particolare, il Soggetto attuatore è consapevole e accetta che la Provincia può effettuare in qualunque momento ispezioni presso la propria sede o presso l'immobile oggetto di intervento, allo scopo di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dai Criteri, la veridicità delle dichiarazioni ed informazioni prodotte, l'attività svolta. A tal fine il Soggetto attuatore deve tenere a disposizione della Provincia, o di suoi incaricati, in originale, tutta la documentazione contabile, tecnica e amministrativa relativa alle attività svolte per tutto il periodo di durata dell'incarico. Stessi obblighi e vincoli si applicano anche all'eventuale soggetto pubblico o privato di cui si avvale il Soggetto attuatore per la gestione della residenza universitaria.

Luogo e data

FIRMA DELL'INTERESSATO

